DECRETO SOSTEGNI BIS: LE MISURE IN AREA LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Luglio 2021





LAVORO PER SOSTENERE IL LAVORO E LO SVILUPO DELLE IMPRESE

Dalla grande esperienza di TuttoLavoro, Ipsoa e Indicitalia nasce One Lavoro, la rivoluzionaria soluzione digitale Wolters Kluwer dedicata ai Consulenti del lavoro.

One LAVORO ogni giorno ti guida nel fornire ai clienti le migliori strategie per sostenerli nei percorsi di cambiamento. Uno strumento intelligente ed evoluto che ti permette di offrire le migliori risposte in base all'evoluzione normativa e di studiare strategie di successo per favorire lo sviluppo del lavoro e il sostegno delle imprese.

Con il tuo lavoro fai grande la differenza!

Scopri di più su info.wolterskluwer.it/one-lavoro

One LAVORO FA GRANDE LA DIFFERENZA

Sommario

Introduzione	4
Cassa integrazione salariale straordinaria Covid-19 per il 2021	6
Divieto di licenziamento prorogato al 31 dicembre solo per CIGO	9
Contratto di espansione: scivolo aziendale aperto a chi occupa almeno 100 dipendenti	. 11
Dal contratto di rioccupazione nuove opportunità di reinserimento occupazionale	.15
Nuovo esonero contributivo per commercio e turismo	.17
Nuove indennità Covid 19 onnicomprensive per autonomi e atipici	.19
Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca	23
Indennità disoccupazione per lavoratori dello spettacolo (ALAS)	25

Questo documento è aggiornato a giugno 2021.

I Decreti adottati per far fronte all'emergenza sanitaria hanno modificato a grande velocità l'impianto normativo nazionale quindi questo documento potrebbe aver subito delle modifiche nella fase di invio. Per news aggiornate sul tema, consulta il Quotidiano IPSOA su <u>www.ipsoa.it</u>, per avere la disciplina aggiornata prova One Lavoro.

Vuoi avere sempre a disposizione CCNL, note redazionali, sintesi contrattuali, dati retributivi, contributivi e fiscali?





Introduzione

Il **decreto Sostegni bis** (D.L. n. 73/2021) - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 – è intervenuto con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.

Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:

- sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi;
- · accesso al credito e liquidità delle imprese;
- tutela della salute;
- · lavoro e politiche sociali;
- · sostegno agli enti territoriali;
- giovani, scuola e ricerca;
- misure di carattere settoriale.

Per quanto riguarda in particolare l'ambito **lavoro e politiche sociali**, sono stati stanziati circa 4,2 miliardi di euro per il proseguimento delle azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle persone in difficoltà economica e delle famiglie e per l'introduzione di nuove misure volte ad accompagnare il mercato del lavoro nella fase di uscita dalla crisi pandemica.

In particolare, il decreto prevede:

- quattro ulteriori mensilità per il reddito di emergenza (REM);
- una nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già beneficiato della stessa misura prevista con il decreto "sostegni";
- · il blocco alla progressiva riduzione dell'indennità prevista con la Naspi;
- l'estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà;
- · l'introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l'inserimento



dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro;

• l'istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l'adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili.

Di seguito sono riepilogate le principali misure di intervento.





Cassa integrazione salariale straordinaria Covid-19 per il 2021

La disciplina degli ammortizzatori sociali specifici per far fronte all'emergenza Coronavirus - CIGO, CIG in deroga e Assegni ordinari a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali - è stata oggetto di molteplici interventi normativi che ne hanno progressivamente esteso la portata. È in vigore dal 26 maggio 2021 il **decreto Sostegni bis** (art. 40 D. L. n. 73/2021), che ha introdotto nuove settimane di cassa integrazione straordinaria COVID-19 (**26 settimane** nel periodo **tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021**) in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private che hanno subito sostanziosi cali di fatturato.

Si ricorda che il precedente **decreto Sostegni** (art. 8, D.L. n. 41/2021) aveva introdotto nuovi periodi di trattamento (senza versamento del contributo addizionale): **13 settimane** da fruire tra il **1° aprile e il 30 giugno 2021** per la CIGO-Covid19, e **28 settimane** (da fruire tra il **1° aprile e il 31 dicembre 2021**) per CIG in deroga e assegno ordinario. Le tutele spettano in questo caso ai lavoratori che risultano essere in forza alla data del **23 marzo 2021**.



Decreto Sostegni (art. 8, D.L. n. 41/2021)

È prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, di richiedere:

- CIGO Covid-19: fino a 13 settimane da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile (con decorrenza dal 29 marzo 2021) e il 30 giugno 2021;
- assegno ordinario e CIG in deroga: fino a 28 settimane, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1º aprile (con decorrenza dal 29 marzo 2021) e il 31 dicembre 2021.

La fruizione dell'ammortizzatore sociale previsto dal decreto Sostegni può essere concessa in continuità ai datori di lavoro che abbiano fruito dei trattamenti di cui alla legge di Bilancio 2021 (è stata infatti estesa ai giorni intercorrenti tra il 26 marzo e il 31 marzo 2021 dall'art. 8, c.2 bis, D.L. n. 41/2021).

L'INPS è intervenuta a specificare le modalità di presentazione delle istanze e di funzionamento del nuovo flusso telematico denominato UNIEMENS-CIG, che deve essere utilizzato per la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto delle prestazioni (INPS circ. n. 62/2021).

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale devono essere presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, la legge di conversione del decreto Sostegni ha differito il termine di presentazione al **30 giugno 2021** (art. 8, c. 3 bis, D.L. n. 41/2021).

I datori di lavoro, che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale "COVID 19 - DL 41/21" per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza (INPS circ. n. 72/2021).



Decreto Sostegni bis (art. 40 D. L. n. 73/2021)

I datori di lavoro privati che soddisfano contestualmente i seguenti requisiti:

- interruzione o riduzione dell'attività a motivo del COVID-19,
- calo di fatturato pari almeno al 50% nel primo semestre 2021 rispetto al primo semestre 2019,
- possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria, per una durata massima di 26 settimane da fruire nel periodo 26 maggio-31 dicembre 2021, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività dei dipendenti in forza al 26 maggio, nel periodo intercorrente tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.

In particolare, si prevede che:

- la riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;
- per ciascuno, la percentuale non può superare il 90 % nel periodo per il quale l'accordo è stipulato.

Il trattamento speciale di integrazione salariale è fissato al **70% della retribuzione globale** che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dalla normativa vigente la relativa contribuzione figurativa.

Non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

Nella GU n. 155 del 30 giugno 2021 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 30 giugno 2021, n. 99 recante Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

In tema di divieto di licenziamento si prevede dal 1° luglio lo sblocco per l'industria manifatturiera ed edilizia con l'eccezione per il tessile e i settori ad esso collegati (calzaturiero, moda); per questi ultimi settori è prevista un'ulteriore proroga fino al 31 ottobre del divieto di licenziare e l'erogazione di ulteriori settimane di cassa Covid, gratuita. Vengono inoltre assicurate ulteriori 13 settimane, fino al 31 dicembre 2021, di cassa straordinaria per tutte le imprese che non hanno più a disposizione strumenti di integrazione salariale, senza contributi a carico del datore di lavoro.

Vuoi avere sempre a disposizione CCNL, note redazionali, sintesi contrattuali, dati retributivi, contributivi e fiscali?



Divieto di licenziamento prorogato al 31 dicembre solo per CIGO

Il decreto Sostegni bis (art. 40 D.L. n. 73/2021) ha stabilito che resta precluso, fino al **31 dicembre 2021**, l'avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale ordinaria. Fino alla medesima data restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Si ricorda che il decreto Sostegni (art. 8, commi 9-11, D.L. n. 41/2021) aveva già prorogato il **blocco generalizzato dei licenziamenti** individuali e collettivi con una **doppia scadenza** fissata al:

- **30 giugno 2021**, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria;
- al **31 ottobre 2021**, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga (FIS, Cassa integrazione in deroga e Fondi di solidarietà bilaterale).

Pertanto, a partire dal **1º luglio 2021**, le aziende che non avranno più necessità di ricorrere alla CIG Covid-19 non saranno più soggette al divieto di licenziamento. Resta, invece, la possibilità per le imprese di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, anche dal primo di luglio, senza dover pagare le addizionali fino al 31 dicembre 2021, ma impegnandosi a non licenziare nel medesimo periodo.

Il divieto di licenziamento non si applica:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
- dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- · nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sin-



dacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Nella GU n. 155 del 30 giugno 2021 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 30 giugno 2021, n. 99 recante Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

In tema di divieto di licenziamento si prevede dal 1° luglio lo sblocco per l'industria manifatturiera ed edilizia con l'eccezione per il tessile e i settori ad esso collegati (calzaturiero, moda); per questi ultimi settori è prevista un'ulteriore proroga fino al 31 ottobre del divieto di licenziare e l'erogazione di ulteriori settimane di cassa Covid, gratuita. Vengono inoltre assicurate ulteriori 13 settimane, fino al 31 dicembre 2021, di cassa straordinaria per tutte le imprese che non hanno più a disposizione strumenti di integrazione salariale, senza contributi a carico del datore di lavoro.

Contratto di espansione: scivolo aziendale aperto a chi occupa almeno 100 dipendenti

Il decreto Sostegni bis ha ampliato la platea di riferimento del nuovo contratto di espansione estendendo la possibilità di ricorrervi alle aziende con **almeno 100 dipendenti** (art. 39, D.L. n. 73/2021). La misura è stata introdotta in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 e poi prorogata dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 349 L. n. 30 dicembre 2020, n. 178) fino al **31 dicembre 2021**, con la possibilità di richiedere la **cassa integrazione straordinaria** derogatoria della durata di 18 mesi.

L'INPS ha recepito le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 alla disciplina dei contratti di espansione (circ. n. 48 del 24 marzo 2021).

Accordo di esodo

L'impresa interessata a stipulare il contratto di espansione avvia una procedura di consultazione relativamente all'accordo da sottoscrivere con le organizzazioni sindacali aziendali, che deve contenere:

- a) il **numero dei lavoratori da assumere** e i relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
- b) la programmazione temporale delle assunzioni;
- c) l'indicazione della durata a **tempo indeterminato** dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 81/2015;
- d) la **riduzione complessiva media dell'orario di lavoro** e il **numero dei lavoratori interessati** (a esclusione delle aziende con un organico tra 250 e 499 unità), relativamente alle professionalità in organico, nonché il numero dei **lavoratori che possono accedere al trattamento** di indennità mensile;
- e) la stima, ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie, dei costi previsti a



copertura del beneficio, per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore.

Indennità mensile

L'indennità mensile viene corrisposta ai lavoratori dipendenti delle imprese, compresi i dirigenti e gli apprendisti:

- 1) assunti con contratto a tempo indeterminato
- 2) che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall'INPS.
- 3) che abbiano **risolto consensualmente** il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.

Tali lavoratori devono aver manifestato un'esplicita adesione all'accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali.

La data di risoluzione del rapporto di lavoro non deve precedere di oltre **60 mesi** la prima decorrenza utile per l'accesso al trattamento pensionistico:

- a) di vecchiaia, avendo maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni e il requisito dell'importo soglia previsto per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
- b) anticipato.

Procedura di autorizzazione e versamento

Per il riconoscimento dell'indennità mensile i datori di lavoro devono trasmettere, alla Struttura INPS territorialmente competente, attraverso il "Portale Prestazioni Atipiche":

- l'accordo sottoscritto:
- il "Modello di accreditamento e variazioni", disponibile sul portale dell'Istituto;



• l'**elenco** dei lavoratori interessati.

Successivamente il datore di lavoro deve comunicare alla Direzione centrale Pensioni l'elenco dei lavoratori interessati dal programma di esodo, per i quali l'Istituto certifica, in via prospettica, la prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata.

L'Istituto rende disponibile, nella sezione "Prestazioni di accompagnamento alla pensione", un prospetto riepilogativo relativo ai lavoratori inseriti nel programma di esodo in cui vengono indicati:

- la data della prima decorrenza utile della pensione;
- · l'importo dell'indennità mensile.

Condizione per la materiale erogazione delle prestazioni è che il datore di lavoro versi mensilmente all'INPS la **provvista** per la prestazione e la relativa contribuzione correlata. I datore di lavoro è inoltre obbligato a presentare una apposita **fideiussione bancaria**.

Domanda di prestazione e successiva liquidazione Il datore di lavoro presenta all'INPS le domande telematiche di indennità mensile **per ciascun lavoratore**, riportando i dati identificativi dell'impresa e del lavoratore, nonché gli elementi utili alla liquidazione della prestazione.

La Struttura territoriale competente per la liquidazione, verificati i requisiti previsti per l'accesso alla prestazione in esame, nonché l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede alla liquidazione dell'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità mensile è assoggettata alla tassazione ordinaria.



Fino al 31 dicembre 2020	Dall'1 gennaio al 31 dicembre 2021
Beneficiari: aziende con oltre 1.000 dipendenti	 Beneficiari: aziende con oltre 100 dipendenti: sconto Naspi + scivolo pensionistico + cig + riduzione orario di lavoro. aziende con oltre 250 dipendenti: scivolo pensionistico + sconto Naspi Le imprese con più di 1.000 lavoratori che diano vita a piani di riorganizzazione o ristrutturazione, se si impegneranno ad assumere un lavoratore ogni tre esodati, hanno diritto ad un ulteriore riduzione pari a 12 mensilità NASPI. In questo modo viene ridotto sia il costo dell'assegno mensile dei lavoratori che l'onere legato alla contribuzione correlata.
Fidejussione non obbligatoria	Obbligo fidejussione bancaria
Sconto sulla contribuzione correlata: no contributo Naspi	Riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, per ulteriori dodici mesi, in misura pari all'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASPI al lavoratore.





Dal contratto di rioccupazione nuove opportunità di reinserimento occupazionale

Il decreto Sostegni bis (art. 41 D. L. n. 73/2021) ha introdotto, in via sperimentale fino al **31 ottobre 2021**, una nuova tipologia contrattuale incentivata, volta a sostenere la crescita economica agevolando la rioccupazione e la riqualificazione professionale di soggetti disoccupati: il **contratto di rioccupazione**. Ai datori di lavoro del settore privato che vi ricorrono è riconosciuto uno **sgravio contributivo totale** per i **6 mesi** di inserimento, che dovrà però essere restituito se non si assume stabilmente il lavoratore.

Restano esclusi i datori di lavoro del settore agricolo e del lavoro domestico.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Requisiti di accesso e cumulabilità

Per avere diritto all'incentivo i datori di lavoro privati non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. n. 604/1966) o a licenziamenti collettivi (L. n. 223/1991) nella medesima unità produttiva.

Lo sgravio contributivo totale per l'assunzione con contratto di rioccupazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativamente al periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi.

Revoca e decadenza

È prevista la revoca dell'esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro in caso di:

- licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
- · licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento (inclusa la man-



- cata conferma del lavoratore assunto in rioccupazione);
- licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

Fino al 25 maggio 2020	Dal 26 maggio al 31 ottobre 2021
Nessuna previsione.	 Contratto di rioccupazione Datori di lavoro privati (no agricoli e domestici) che assumono a tempo indeterminato
	Sgravio contributivo totale della durata di 6 mesi: esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi i premi e i contributi INAIL.

Nuovo esonero contributivo per commercio e turismo

Il decreto Sostegni bis ha introdotto una nuova forma di decontribuzione fino al 31 dicembre 2021 riservata ai datori di lavoro dei settori **commercio, turismo e terme** (art. 43 D. L. n. 73/2021).

Misura della decontribuzione

A queste categorie di aziende, a partire dal 26 maggio 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di:

- gennaio 2021
- · febbraio 2021
- marzo 2021

con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Cumulabilità

La misura è cumulabile con altri esoneri o riduzione di aliquote ed è concessa nei limiti della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Revoca del beneficio

Il datore di lavoro beneficiario della decontribuzione è tenuto a rispettare il divieto di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso con efficacia retroat-



tiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale Covid-19. Esonero commercio e turismo

Fino al 25 maggio 2020	Dal 26 maggio al 31 dicembre 2021
Contribuzione ordinaria	 Esonero contributivo pari al doppio delle ore di integrazione salariale, fruite nel 1° trimestre dell'anno in corso. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Sono esclusi i premi ed i contributi dovuti all'INAIL.
	 Per poter beneficiare dello sgravio contributivo i datori di la- voro devono evitare i licenziamenti per tutto l'arco del 2021.

Nuove indennità Covid 19 onnicomprensive per autonomi e atipici

A sostegno dei lavoratori atipici che si sono trovati a perdere la propria fonte di reddito primaria in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, il decreto Sostegni bis prevede la proroga dell'erogazione dell'**indennità una tantum onnicomprensiva** di importo pari a **1.600 euro** (art. 42 D.L. n. 73/2021), in cumulo ai **2.400 euro** già riconosciuti dal precedente decreto Sostegni (art. 10 D.L. n. 41/2021). Si tratta degli stessi lavoratori che già hanno avuto accesso alle indennità introdotte dal decreto Agosto (art. 9 D.L. n. 104/2020) e dal decreto Ristori (artt. 15-17D.L. n. 137/2020).

Le categorie di lavoratori interessati sono:

- stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- · intermittenti;
- autonomi occasionali;
- · incaricati di vendita a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;
- lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non -superiore a 50.000 euro;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Presentazione delle domande

La prestazione è erogata dall'INPS, previa domanda.

Le domande di prestazione possono essere presentate online:

- sul sito istituzionale dell'INPS;
- tramite Contact Center INPS;



· tramite Patronati.

I soggetti già beneficiari delle precedenti misure di sostegno non devono presentare una nuova istanza.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito, non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Requisiti di spettanza

Lavoratori	A chi spetta
Stagionali	 A) Settori diversi da turismo e stabilimenti termali Indennità 1600 euro: spetta a chi ha cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1º gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (e che abbia prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate in tale arco temporale. Spetta anche ai lavoratori in somministrazione. Alla data di presentazione della domanda, i beneficiari non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) o di pensione. B) Settori turismo e stabilimenti termali Indennità 1600 euro: spetta a chi ha cessato involontariamente il
	 Indennità 1600 euro: spetta a chi ha cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1º gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, e ha svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo. Alla data di presentazione della domanda, i beneficiari non devono essere titolari di lavoro dipendente né di pensione né di NASpI. La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. L'elenco delle attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali per i quali può essere concessa l'indennità è riportato in calce alle circc. INPS n. 137/2020 e 146/2020.



Lavoratori a tem- po determinato dei settori turi- smo e terme	- Indennità 1600 euro: la spettanza è condizionata al possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: titolarità nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 di uno o più contratti di lavoro tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; assenza di titolarità, alla data del 26 maggio 2021 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Intermittenti	- Indennità 1600 euro: spetta ai lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) e nemmeno titolari di pensione.
Autonomi occa- sionali	- Indennità 1600 euro: spetta ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari - nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e il 26 maggio 2021di contratti di lavoro autonomo occasionale riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 27 maggio 2021 purché già iscritti alla data del 26 maggio 2021 alla Gestione separata, con accredito di almeno un contributo mensile nello stesso arco temporale. Alla data di presentazione della domanda, i beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) o di pensione.
Incaricati alle vendite a domi- cilio	- Indennità 1600 euro: spetta ai lavoratori che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo - derivante dall' attività di incaricato alle vendite a domicilio - superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 26 maggio 2021 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Alla data di presentazione della domanda, i beneficiari non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) o di pensione.

Lavoratori dello spettacolo

Indennità 1600 euro: spetta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno:

- trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 e con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;
- sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca

Il decreto Sostegni bis ha previsto l'erogazione di una specifica indennità in favore dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca che sarà erogata dall'INPS, previa richiesta da presentare entro il **30 giugno 2021**, tramite il portale dell'Istituto, Caf o enti di patronato.

Le indennità erogate non concorrono alla formazione del reddito e i lavoratori interessati (art. 69 D. L. n. 73/2021).

Indennità lavoratori agricoli

Per avere diritto al bonus di **800 euro** i lavoratori agricoli devono possedere i seguenti requisiti:

- · contratto a tempo determinato
- aver effettuato nel corso del 2020 almeno 50 giornate di lavoro agricolo
- non essere titolari, al momento della presentazione della domanda, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità)
- non essere titolari di una pensione.

Indennità lavoratori pesca

Per avere diritto al bonus da **950 euro** i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari devono possedere i seguenti requisiti:

- · non devono essere titolari di pensione
- non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.



Indennità lavoratori agricoli	Indennità lavoratori pesca
Assegno omnicomprensivo di importo pari a 800 euro.	Per il mese di maggio 2021, indennità di 950 euro.

Vuoi avere sempre a disposizione CCNL, note redazionali, sintesi contrattuali, dati retributivi, contributivi e fiscali?



Indennità disoccupazione per lavoratori dello spettacolo (ALAS)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una indennità, erogata dall'INPS, per i lavoratori autonomi dello spettacolo (**ALAS**) per la disoccupazione involontaria. E' quanto previsto dal **Decreto Sostegni bis** (art. 66 D. L. n. 73/2021).

Requisiti di spettanza

L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- d)aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzioneversata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- e) avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

I requisiti di spettanza devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

Presentazione della domanda

La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di **sessantotto giorni** dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.



Importo erogabile

L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi. L'indennità è pari al **75%** dello stesso reddito, nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore all'importo di **1.227,55 euro**. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al **25%** della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo, entro il limite massimo pari a **1.335,40**.

L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. L'indennità non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

Contribuzione figurativa

Per i periodi di fruizione dell'indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è dovuta un'aliquota contributiva pari al 2%, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee. La prestazione è incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria e concorre alla formazione del reddito.

Certificazione obbligatoria

Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della



retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, e non può accedere, per i 12 mesi successivi, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge.

Fino al 31 dicembre 2021	Dall'1 gennaio 2022
Nessuna previsione	 ALAS lavoratori dello spettacolo Requisiti di spettanza Non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato; non essere pensionato né beneficiario di reddito di cittadinanza; almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nel periodo compreso tra il 1º gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo, e la data di presentazione della domanda di indennità; reddito non superiore a 35.000 euro. Importo da erogare 75% del reddito, per reddito mensile pari o inferiore a 1.227,55 euro; per reddito medio mensile superiore, 75% del predetto importo più il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e1.227,55 euo, entro il limite massimo pari a 1.335,40. Durata Numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. In ogni caso massimo sei mesi. Termine di presentazione domanda Entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.

Vuoi avere sempre a disposizione CCNL, note redazionali, sintesi contrattuali, dati retributivi, contributivi e fiscali?







LAVORO PER GARANTIRE ALLE AZIENDE FLESSIBILITÀ E CONTINUITÀ ANCHE IN MOMENTI ECCEZIONALI

Dalla grande esperienza di TuttoLavoro, Ipsoa e Indicitalia nasce One Lavoro, la rivoluzionaria soluzione digitale Wolters Kluwer dedicata ai Consulenti del lavoro.

One LAVORO ti offre i migliori contenuti di aggiornamento, interpretazione e approfondimento nonché strumenti all'avanguardia, per cogliere tutte le opportunità a sostegno delle imprese e del lavoro.

Con il tuo lavoro fai grande la differenza!

Scopri di più su info.wolterskluwer.it/one-lavoro

One LAVORO FA GRANDE LA DIFFERENZA